



COMUNE DI MOLOCHIO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Regolamento per la ripartizione dei
compensi per la progettazione interna
di lavori ed opere pubbliche e
per la redazione di atti di pianificazione,
ex art. 92 D. Lgs 12/04/2006 n. 163

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna e la redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 92 del suddetto decreto.
3. Ai fini del presente regolamento si intenderanno:
 - a) per "Decreto", il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163: *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*
 - b) per “Regolamento Generale”, il DPR 05/10/2010 n. 207: *“Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE”*;
 - c) per "Ente", l'Amministrazione Comunale di Molochio;
 - d) per "Responsabile" (RUP), il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 del "Decreto" e anche il Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
 - e) per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
 - f) per documento preliminare alla progettazione, il documento predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale;
 - g) per atti di pianificazione:
 - il Piano Strutturale Comunale (PSC o PSA) e sue revisioni e/o varianti; il Piano Urbano del Traffico ed i suoi aggiornamenti; i Piani di Lottizzazione d'ufficio; PEEP (piani per l'edilizia economica popolare); PIP (piani per gli insediamenti produttivi); Piani di Recupero di iniziativa pubblica; Piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata; Piani particolareggiati; Piani Operativi Temporali (POT), le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71; gli altri piani, comunque denominati, attuativi degli strumenti urbanistici generali anche in variante o deroga a questi ultimi, che, per contenuto, difficoltà e professionalità delle prestazioni richieste, siano analoghi a quelli innanzi elencati, nonché i regolamenti e le norme tecniche;
 - h) per lavoro e/o opera pubblica, gli interventi soggetti alla disciplina del D. Lgs 163/2006, compreso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le somme urgenze e lavori in economia.
4. La disciplina dell'attività di progettazione dei lavori pubblici, i compiti specifici del Responsabile del Procedimento previsti dall'art. 7 e 8 del Regolamento Generale, la specificazione dei livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e, in particolare, dall'art. 93 del Decreto agli articoli 17, 24, 33 e correlati del Regolamento Generale, nonché dal documento preliminare alla progettazione predisposto dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 2

(Costituzione e ammontare del fondo da ripartire per servizi attinenti opere o lavori e atti di pianificazione)

1. Il compenso spettante ai soggetti di cui al successivo art. 5, relativamente agli incarichi di progettazione o di Responsabile del Procedimento è fissato nella misura del 2,0% (due per cento) del costo posto a base di un'opera o lavoro (lavori a base d'asta ed oneri per la

sicurezza), comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente (art. 3, comma 29 della legge n° 350/2003).

2. Il compenso ai soggetti di cui al successivo art. 5, relativamente agli incarichi per la redazione di atti di pianificazione è fissato, nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche per come aggiornate alla data di affidamento dell'incarico. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti con delibera della Giunta Comunale, salve le disposizioni del presente Regolamento.
3. La percentuale effettiva del compenso incentivante e le regole per la sua ripartizione sono previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 3

(Conferimento degli incarichi di progettazione)

1. Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 5, lett. a), b), c), d), e) spetta al Responsabile del Settore Tecnico comunale;
2. Il conferimento dell'incarico presuppone l'accertamento dei requisiti necessari, sul piano formale e sostanziale.
3. Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale delle Opere Pubbliche.
4. La composizione del gruppo di progettazione viene individuato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, prima dell'inizio di ogni prestazione o fase con opportuna disposizione di servizio.
5. Le figure professionali e operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali.

I criteri di scelta, da determinare progetto per progetto, indicativamente sono i seguenti:

- a) limiti di professionalità forniti dalla legge e dalla normativa vigente;
- b) specializzazione e grado di esperienza acquisiti relativamente alla disciplina e alle categorie dei lavori cui il progetto si riferisce;
- c) qualità ed entità dell'opera da progettare per la determinazione della consistenza dei gruppi;
- d) necessità di assicurare un'equa ripartizione degli incarichi, di norma secondo il principio di rotazione.

In detto ordine di servizio verranno:

- a) precisata l'opera da progettare o il piano urbanistico da redigere;
- b) precisato il costo presuntivo dell'opera;
- c) fissati i compiti e il tempo da assegnare al Gruppo di Progettazione per la consegna di tutti gli elaborati;
- d) individuati il coordinatore responsabile della progettazione, i progettisti, i direttori dei lavori ed eventuali collaudatori in corso d'opera (se previsti), oltre che gli eventuali coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs 81/2008 (se necessari);
- e) attribuite le aliquote per l'individuazione dei compensi.

Le aliquote potranno essere eventualmente modificate ed adeguate proporzionalmente, sulla base dell'effettivo impegno delle varie figure professionali impiegate (grado di compartecipazione). Il tecnico incaricato responsabile della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione o di Responsabile del Procedimento, individua il personale addetto a funzioni di collaborazione.

ARTICOLO 4

(Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente)

1. Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e gli altri servizi connessi ed accessori, gli incarichi di progettazione di atti di pianificazione urbanistica, nonché l'incarico di Responsabile del Procedimento, sono affidati ai dipendenti dell'Ente, salvo che il Responsabile del Procedimento non certifichi la presenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del Decreto.
2. Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
 - b) da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
 - c) dai soggetti di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre amministrazioni aggiudicatrici.

ARTICOLO 5

(Soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo)

1. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione a ogni lavoro o atto di pianificazione e secondo modalità e criteri di cui al presente Regolamento:
 - a) il Responsabile del Procedimento;
 - b) i soggetti incaricati della progettazione;
 - c) i soggetti incaricati della predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento;
 - d) i direttori dei lavori;
 - e) i tecnici che prestano ausilio specialistico al Responsabile del Procedimento;
 - f) i collaboratori amministrativi dei soggetti innanzi elencati.
 - g) i tecnici che prestano attività tecnica e amministrativa specialistica connessa alla progettazione e agli atti di pianificazione;
 - h) tutti gli altri dipendenti del Settore Tecnico che prestano attività di collaborazione con il Responsabile del Procedimento, progettista, DD.LL., ecc.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento vengono erogati sia per le progettazioni affidate al personale interno sia per le progettazioni affidate a professionisti esterni, secondo la parametrizzazione prevista nel presente regolamento.

ARTICOLO 6

(Contenuto della progettazione)

1. La progettazione d'opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti in: preliminare, definitivo ed esecutivo.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del Decreto e articoli 17, 24, 33 e correlati del Regolamento Generale, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il progettista, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.
3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva e a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo d'incentivazione.

ARTICOLO 7

(Determinazione compenso incentivante per progettazione interna)

1. La percentuale dell'importo a base di gara costituente l'incentivo di cui al presente Regolamento é determinata mediante somma delle aliquote corrispondenti alle prestazioni parziali effettivamente svolte dal tecnico incaricato della progettazione, dal Responsabile del Procedimento e dai collaboratori, riportate nella tabella seguente:

a) Lavori e Opere Pubbliche dal 01.01.2012:

A. - Funzioni di Responsabile Unico dei Procedimento:	0,35% (zero trentacinque percento);
B. - Collaboratori del Responsabile del Procedimento:	0,20% (zero venti percento);
C. - Progetto preliminare:	0,15% (zero quindici percento);
D. - Progetto definitivo:	0,25% (zero venticinque percento);
E. - Progetto esecutivo:	0,35% (zero trentacinque percento);
F. - Collaboratori del progettista e/o D.L.:	0,20% (zero venti percento);
G. - Sicurezza fase progettuale:	0,10% (zero dieci percento);
H. - Direzione lavori:	<u>0,40% (zero quaranta percento);</u>
<u>T. - Totale massimo:</u>	<u>2,00% (due percento).</u>

2. Le percentuali di cui al precedente capoverso possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 40%, fermo restando il totale complessivo.
3. La valutazione di cui al precedente capoverso é rimessa al Responsabile del Settore Tecnico, sentito il tecnico incaricato Responsabile della Progettazione ed il Responsabile del Procedimento.

b) Atti di pianificazione

Per gli atti di pianificazione il fondo è stabilito nella misura del 30% sull'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche per come aggiornate alla data di affidamento dell'incarico.

Nel caso in cui sia affidato al personale del Settore Tecnico una sola parte dell'elaborazione di un atto di pianificazione elencato all'art. 1 del presente regolamento, la quota del 30% verrà riferita all'importo delle competenze che, in base alle vigenti tariffe professionali, corrispondano alla parte d'incarico affidato. La percentuale di cui sopra sarà suddivisa secondo la tabella seguente:

A. - Funzioni di Responsabile Unico dei Procedimento:	8,00% (otto percento);
B. - Collaboratori del Responsabile del Procedimento:	5,00% (cinque percento);
C. - Progettista:	12,00% (dodici percento);
D. - Collaboratori del progettista:	6,00% (sei percento);
<u>T. - Totale massimo:</u>	<u>30,00% (trenta percento).</u>

4. Le percentuali di cui al precedente capoverso possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 40%, fermo restando il totale complessivo.
5. La valutazione di cui al precedente capoverso é rimessa ai Responsabili dei Settori Lavori Pubblici e Urbanistica, sentito il tecnico incaricato Responsabile della Progettazione ed il Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 8

(Determinazione compenso incentivante per incarichi esterni)

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92 - comma 5 - della decreto.
2. Il Responsabile del Settore, sentito il Responsabile del Procedimento, designa il/i suoi collaboratori per ogni singolo intervento ed assegna le percentuali di incentivo.

ARTICOLO 9

(Criteri di ripartizione dei Compensi incentivanti per la Progettazione di Lavori od Opere Pubbliche e per gli atti di Pianificazione Urbanistica)

1. L'incentivo per la progettazione per come determinato ai sensi degli art. 7 e 8, é ripartito, per ciascun'opera o lavoro, tra i diversi profili del personale incaricato dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni anche parziali.
2. Le responsabilità di più prestazioni parziali possono essere tra loro cumulate nei limiti previsti dalle norme regolamentari.
3. Sia gli incarichi relativi alle singole prestazioni parziali che l'individuazione dei collaboratori alle varie fasi dovranno essere formalizzati.
4. Nella ripartizione delle quote d'incentivo ai collaboratori dovrà essere valutato, in ordine di importanza: la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta.
5. In nessun caso la quota di incentivo destinata ai collaboratori degli incaricati delle varie prestazioni parziali potrà complessivamente superare il 50% (cinquanta per cento) dell'incentivo relativo a ciascuna prestazione parziale.
6. Il compenso incentivante per gli atti di pianificazione urbanistica é ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto:
 - a) progettista/gruppo di progettazione: é attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 50% (cinquanta per cento);
 - b) collaboratori tecnici e amministrativi: é attribuita complessivamente una quota percentuale dell'incentivo pari al 50% (cinquanta per cento).Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 30% (trenta per cento).
7. La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse a Responsabile del Settore Tecnico, sentito il tecnico responsabile della progettazione ed il Responsabile del Procedimento.
8. Per un corretto ed equo riparto dell'incentivo si dovrà altresì tenere conto:
 - a) per la ripartizione della percentuale dell'incentivo di cui alla lettera b) dovrà essere valutato, in ordine di importanza: la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario, la qualifica posseduta.

ARTICOLO 10

(Modalità di liquidazione del compenso incentivante)

1. La liquidazione dei compensi avviene a cura del Responsabile del Settore a cui fa capo la progettazione o dal funzionario a cui è assegnata la gestione del relativo PEG di spesa, sulla base dei criteri prefissati, della tipologia progettuale, dell'apporto di ciascuno, con l'adozione di apposita determina per ogni singolo progetto o piano urbanistico.
2. Nel caso in cui la figura del Responsabile del Procedimento e della progettazione coincida con il Responsabile del relativo Settore, in ossequio al principio che non è possibile l'autoliquidazione, la liquidazione del compenso verrà effettuata dal Responsabile del Settore a cui fa capo il Personale.
3. Le liquidazioni avverranno secondo i criteri sott'elencati:

a) Incarichi interni:

- a1) Progettisti e collaboratori: le prestazioni saranno liquidate dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- a2) Direzione lavori: le prestazioni saranno liquidate:
 - fino all'80% del compenso incentivante e in ogni caso proporzionalmente all'emissione dei SAL;
 - il 20% a saldo del compenso per D.L. sarà liquidato all'approvazione del collaudo o certificato esecuzione lavori.
- a3) Responsabile procedimento e collaboratori: le prestazioni al Responsabile del Procedimento ed ai suoi collaboratori saranno liquidate:
 - il 35% dopo la stipula contratto d'appalto;
 - il 50% proporzionalmente all'emissione dei SAL;
 - il 15% dopo approvazione del collaudo o del certificato esecuzione lavori.

b) incarichi esterni:

- a1) Responsabile del Procedimento e collaboratori:
 - 35% dopo la stipula del contratto d'appalto;
 - 50% proporzionalmente all'emissione dei SAL;
 - 15% dopo l'approvazione del collaudo o del certificato esecuzione lavori.

Per le prestazioni parziali si adotteranno i criteri di cui ai precedenti punti.

c) atti di pianificazione:

La liquidazione, relativa agli atti di pianificazione, avverrà:

- 70% dopo la consegna degli elaborati di pianificazione;
- 20% dopo la delibera di approvazione degli atti di pianificazione;
- 10% dopo l'approvazione definitiva degli atti di pianificazione da parte degli organi competenti.

Qualora insorgano contestazioni, il Responsabile del Settore, con la collaborazione del Responsabile del Procedimento, potrà indire apposita procedura per concordare fra tutti gli aventi diritto alla ripartizione le somme di spettanza di ciascuno. In tal caso potrà concludere il procedimento adottando un provvedimento ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90.

4. Effettuate le prestazioni professionali, si procede alle fasi di pagamento, fermo restando che anche successivamente possono essere attivati controlli, con la possibilità di ritirare parzialmente le liquidazioni già effettuate, con richiesta di restituzione delle somme o con compensazione con quelle da attribuire successivamente.

ARTICOLO 11

(Casi di esclusione o diminuzione del compenso)

1. Il compenso incentivante di cui al presente articolo non viene liquidato:
 - a) al Responsabile del Procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento Generale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
 - b) ai progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell'art. 132 del Decreto, salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
 - c) ai progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 60% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal responsabile del procedimento;

- d) ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico ricevuto.
2. Il compenso viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:
 - a) di una percentuale dal 5% all'8%, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico, siano di lieve entità, e comunque non si verificano danni all'ente; nel caso in cui, anche a seguito di lievi violazioni, derivino danni all'ente, gli stessi verranno recuperati dalle somme dovute, e, per l'eventuale parte ulteriore, dal dipendente, anche con azione di rivalsa sulla polizza assicurativa;
 - b) del 5%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia inferiore al 35% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal responsabile del procedimento;
 - c) del 10%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia compreso tra il 35% e 60% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal responsabile del procedimento;
3. La decisione motivata circa l'esclusione o la diminuzione del compenso spetta al Responsabile del relativo Settore.

ARTICOLO 12
(Iscrizione professionale)

1. I progetti ed i piani redatti dal personale del Settore Tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.
2. Il personale che possiede i requisiti per l'iscrizione, qualora sprovvisto, è tenuto ad avanzare istanza di iscrizione al competente albo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 13
(Copertura rischi professionali)

1. Il Comune stipula in nome e per conto del progettista, del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Settore Tecnico idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, o, in alternativa, rimborsa le spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 14
(Responsabilità)

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

ARTICOLO 15
(Orario di lavoro e spese accessorie)

1. I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti o atti di pianificazione urbanistica, potranno usufruire di lavoro straordinario nei limiti contrattuali vigenti solo previa autorizzazione scritta dei responsabili competenti e per attività non inerenti alla progettazione o pianificazione.
2. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 16
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Sono recepite le determinate dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori, Servizi e Forniture in materia di incentivi per la progettazione ex art. 92 del Decreto emesse o emanande.
2. Per gli incarichi di progettazione e/o di Responsabile del Procedimento finanziati da Enti che non prevedano nel finanziamento le somme necessarie per il compenso incentivante si impegneranno, con apposita determinazione, le somme necessarie secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 17
(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.